



**“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI**

Deliberazione N. 1044 del 19/10/2020

PROPONENTE: S.c. project management e formazione

OGGETTO: Approvazione nuovo “ Regolamento Sponsorizzazioni per gli eventi finalizzati alle attività formative ECM ” , che annulla la delibera n..399 del 06/06/2014 .

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

Oggetto: Approvazione nuovo “ Regolamento Sponsorizzazioni per gli eventi finalizzati alle attività formative ECM ” , che annulla la delibera n..399 del 06/06/2014 .

PROPONENTE: S.C. Project Management e Formazione

Il Direttore ff S.C. Project Management e Formazione, Dr.ssa Paola Del Prete, nominata con Determina del Direttore Generale N. 31 del 02/04/2020.

Premesso che con delibera del Direttore Generale n.399 del 06/06/2014 è stato adottato il Regolamento “Adozione Regolamento Sponsorizzazioni per gli eventi finalizzati alle attività formative”.

Visto l'Accordo del 2 febbraio 2017 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno approvato il documento "La formazione continua nel settore Salute", unitamente all'allegato "criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività E.C.M.";

il Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM della Commissione nazionale per la formazione continua relativa ai requisiti minimi e standard di accreditamento dei provider e alla disciplina generale sugli eventi E.C.M.

Preso atto della legge n.190 del 12/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

della Deliberazione N. 926 del 21/09/2020 ad oggetto: Aggiornamento 2020 del Codice di Comportamento dell'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori- Fondazione “G. Pascale”

Atteso che la Commissione Nazionale Formazione Continua ha pubblicato i nuovi esempi contrattuali dei rapporti tra Provider, Partner e Sponsor;

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

che con Delibera ANAC n.358 del 29/03/2017, sono state emanate le Linee guida per l’adozione dei codici di comportamento negli Enti del SSN;

Ritenuto necessario annullare il precedente Regolamento, giusta delibera del Direttore Generale n.399 del 06/06/2014 “Adozione Regolamento Sponsorizzazioni per gli eventi finalizzati alle attività formative” .

Preso atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa

PROPONE

- 1) **Di adottare** il nuovo “Regolamento Sponsorizzazioni per gli eventi finalizzati alle attività formative ECM”, quale parte integrale e sostanziale dell’Allegato.
- 2) **Di annullare** il precedente Regolamento adottato con delibera del Direttore Generale n.399 del 06/06/2014 “Adozione Regolamento Sponsorizzazioni per gli eventi finalizzati alle attività formative”

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con delibera del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 108 del 08.08.2019 pubblicata sul BURC n. 48 del 09.08.2019;

Letta e valutata la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore ff S.C. Project Management e Formazione;

Preso atto che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Scientifico, del Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario.

DELIBERA

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l'effetto di:

- 1) **Adottare** il nuovo “Regolamento Sponsorizzazioni per gli eventi finalizzati alle attività formative E.C.M. ” quale parte integrale e sostanziale dell'Allegato.
- 2) **Annullare** il precedente Regolamento adottato con delibera del Direttore Generale n.399 del 06/06/2014 “Adozione Regolamento Sponsorizzazioni per gli eventi finalizzati alle attività formative”;
- 3) **Notificare** il presente provvedimento al Direttore Scientifico, al Direttore Sanitario, al Direttore Amministrativo, al CED per la pubblicazione nella sezione dedicata ad amministrazione trasparente del portale dell'Istituto e a tutti i Direttori di Dipartimento;
- 4) **Dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
- 5) **Dichiarare** immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Attilio A.M. Bianchi)

Regolamento Sponsorizzazioni per gli eventi finalizzati alle attività formative ECM

PREMESSA

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione da parte di terzi in applicazione dell'art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 28, c. 2 bis della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e si prefigge lo scopo di indicare gli atti e le condizioni necessarie per assicurare all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori – Fondazione G. Pascale (d'ora innanzi anche PROVIDER ID 645) una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione nel rispetto delle norme vigenti nonché di criteri di efficienza, efficacia e trasparenza;
2. Il PROVIDER ID 645 dell'IRCCS Fondazione G.Pascale è gestito dalla S.C. Project Management e Formazione;
3. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione della organizzazione, a realizzare maggiori economie, a migliorare la qualità dei servizi prestati all'utenza e il sostegno all'attività istituzionale.
4. Il ricorso ad iniziative di sponsorizzazione è ammesso a condizione che esse concorrano al perseguimento di interessi pubblici, escludano forme di conflitto d'interesse fra attività pubblica e privata e conseguano i vantaggi di cui al comma precedente.
5. Nell'ambito delle previsioni legislative citate, il PROVIDER può stipulare contratti di sponsorizzazione con imprese pubbliche o private ed associazioni senza fini di lucro.

Art. 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente regolamento viene predisposto in applicazione dalle previsioni normative di seguito indicate:

- Legge 449/1997 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” con particolare riferimento all'art. 43 rubricato “Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività”;
- D.Lgs n.50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, con specifico riferimento all'art. 19 rubricato “Contratti di Sponsorizzazione”, all'art. 80 rubricato “Motivi di esclusione”, nonché all'art. 42 rubricato “Conflitto di interessi”;
- D.Lgs n. 165/2001 del 30.03.2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, con particolare riferimento all'art. 53 rubricato “Incompatibilità cumulo di impieghi e incarichi”;
- D.P.R. N.62 del 16.04.2018 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”;

- Determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione” par. 2.2.3 pagg. 48 e 49 (Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni);
- Delibera ANAC n. 358/2017 del 29.03.2017 “Linee Guida per l’adozione dei codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale, par. 6 “Conflitti di interessi”;
- legge n.190 del 12/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Delibera ANAC n. 358/2017 del 29.03.2017 “Linee Guida per l’adozione dei codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale, par. 6 “Conflitti di interessi”;
- Accordo del 2 febbraio 2017 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno approvato il documento "La formazione continua nel settore Salute", unitamente all'allegato "criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM";

Art. 2 - OGGETTO E FINALITA’

La formazione del personale di una struttura sanitaria quale l’IRCCS Fondazione G. Pascale è condizione necessaria per il miglioramento dell’efficacia, dell’efficienza e dell’appropriatezza dell’assistenza. L’IRCCS Fondazione G. Pascale è PROVIDER Nazionale con ID.645, ovvero, può erogare formazione su tutto il territorio nazionale, pertanto, deve assicurare che i comportamenti di tutti i soggetti coinvolti nelle attività formative siano conformi ai principi di: correttezza, efficacia ed efficienza, ma in particolare assenza di conflitto di interesse diretti o indiretti che possano pregiudicare la finalità esclusiva di formazione dei professionisti, con l’obiettivo di giungere a forme di collaborazione corrette, leali tra i soggetti fornitori di attività ECM (PROVIDER), i soggetti organizzatori e i soggetti finanziatori privati (soggetti e aziende private, incluse quelle farmaceutiche e produttrici di dispositivi sanitari).

Le finalità del presente Regolamento devono tendere:

1. a favorire l’innovazione dell’organizzazione e la realizzazione di maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali prestati;
2. a favorire la formazione professionale del proprio personale mediante la partecipazione agli eventi formativi in qualità di discenti;
3. disciplinare l’attività di sponsorizzazione da parte terzi, di eventi formativi organizzati dal PROVIDER, finalizzati alla formazione del personale dipendente e non, definiti nel piano formativo aziendale annuale (PFA), ma anche per eventi formativi ECM non programmati con il PFA.

Art. 3 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per *contratto di sponsorizzazione*: un contratto mediante il quale il PROVIDER offre nell'ambito delle proprie iniziative ad un soggetto terzo (*sponsor*), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo o a fornire una determinata prestazione o servizio, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, il proprio marchio o logo in appositi e predefiniti spazi pubblicitari per un determinato periodo di tempo;
- b) per *sponsor*: il soggetto pubblico o privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
- c) *Sponsee*: il PROVIDER ID: 645, dell'IRCCS Fondazione G.Pascale;
- d) *Segreteria organizzativa*: soggetto privato ed eventuale terza parte, che organizza l'evento e la gestione dei rapporti economici ed amministrativi relativi allo stesso (organizzazione logistica viaggi e soggiorni per relatori, mailing list per pubblicità evento, assistenza in aula durante evento, supporto tecnico-informatico in aula).
- e) per *sponsorizzazione*: ogni contributo in beni e/o servizi, danaro o altra utilità proveniente al PROVIDER da terzi nell'ambito applicativo dei contratti di sponsorizzazione;
- f) per *manifestazione d'interesse*: la comunicazione al PROVIDER da parte di terzi della volontà e disponibilità ad attivare contratti di sponsorizzazione;
- g) per *spazio pubblicitario*: lo spazio fisico o il supporto di trasmissione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dall'Istituto per la pubblicità degli *sponsor*;
- h) per *conflitto di interessi (per la formazione ECM)*: la condizione in cui si trova un professionista che non ha esplicitamente dichiarato eventuali collaborazioni, di qualsiasi natura, intrattenute con una qualsiasi società o ente ed inerenti la tematica dell'evento, così da rischiare di compromettere completezza e oggettività dell'informazione scientifica; il conflitto d'interessi è possibile se un docente/relatore/moderatore è chiamato a partecipare ad un evento ECM in cui si discuta di trattamenti diagnostici o terapeutici, di dispositivi o applicativi software, sponsorizzato da un'azienda che lo ha remunerato in forma diretta o indiretta.

Art. 4 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Attraverso il contratto di sponsorizzazione il PROVIDER si impegna a:

1. mettere a disposizione dello Sponsor uno spazio espositivo per l'esposizione ed illustrazione, da parte di personale qualificato e autorizzato dallo Sponsor, delle caratteristiche tecnico-scientifiche dei prodotti rientranti nel settore merceologico inerente l'Evento che si svolgerà (qui di seguito "Stand"). Il Provider si impegna altresì a permettere al personale autorizzato dallo Sponsor di accedere allo Stand anche al di fuori dell'orario di svolgimento dell'Evento per finalità pratico-organizzative;
2. esporre il logo aziendale dello Sponsor, secondo la normativa ECM e come più avanti specificato;
3. Le iniziative oggetto di possibile sponsorizzazione presso l'Istituto possono riguardare:
 - eventi formativi ECM;
4. Fra gli spazi oggetto di possibili iniziative pubblicitarie presso l'Istituto si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti:
 - spazi appositi - anche murali - nelle aree di ingresso, nei corridoi di percorrenza del pubblico, nelle sale di attesa e nelle sale riunioni delle strutture aziendali per la collocazione di manifesti, avvisi pubblicitari, *monitors*, "*totem*" ecc.;
 - eventuali *banners* sui siti internet gestiti;
 - spazi nelle bacheche;
 - spazi sulle pubblicazioni aziendali;
 - spazi sulla cartellonistica di segnalazione al pubblico, *rotors* luminosi informativi;
 - chioschi multimediali pubblicitari.
4. Sono escluse iniziative non conformi o incompatibili con l'immagine dell'Istituto; sono altresì escluse sponsorizzazioni di natura politica, sindacale o religiosa; pubblicità connesse al consumo di alcool e tabacco, bibite zuccherate e alimenti per bambini; pubblicità di surrogati di latte materno; messaggi offensivi o contrari al comune senso del pudore e della morale o contenenti espressioni di odio, o implicanti una discriminazione su base razziale, religiosa, di inclinazione sessuale.
5. Sono altresì escluse iniziative pubblicitarie da parte di soggetti privati, ancorché accreditati, che esercitano funzioni riconducibili alle attività istituzionalmente esercitate dall'Istituto.
6. Sono escluse iniziative pubblicitarie nei seguenti luoghi:
 - stanze adibite alla degenza ed alla cura dei pazienti;
 - stanze destinate a visite ambulatoriali;
 - sale operatorie e sale destinate alla terapia intensiva e rianimazione;
 - studi medici;
 - spazi in cui si svolge attività di formazione
 - ogni altro luogo o spazio giudicato non congruo dall'Amministrazione dell'Istituto.

Art. 5 – PROGRAMMAZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE E PUBBLICITA'

1. Tutte le iniziative in materia di sponsorizzazione devono essere valutate dal Comitato Scientifico della Formazione ed approvate dal Direttore Generale;
2. Tutti i rapporti di sponsorizzazione devono essere regolamentati da contratti trasparenti.

Art. 6 - PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE E SCELTA DELLO SPONSOR.

1. Il PROVIDER può emanare preventivamente apposito avviso, da pubblicare all'albo pretorio dell'Ente e sul sito web aziendale, per raggiungere i soggetti terzi interessati ad attivare contratti di sponsorizzazione ai sensi del presente regolamento.
2. L'avviso può prevedere che più soggetti (anche in associazione) siano ammessi a concorrere per l'affidamento del contratto di sponsorizzazione.
3. Previa acquisizione delle manifestazioni d'interesse da parte dei soggetti interessati, la scelta del contraente avviene di norma con procedure che ne garantiscano trasparenza, parità di trattamento, equità ed economicità.
4. Ai fini dell'individuazione dello *sponsor*, il PROVIDER verifica preventivamente l'inesistenza di situazioni considerate dalla legge pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale e di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari o a procedure concorsuali o fallimentari; verifica altresì la non appartenenza del soggetto ad organizzazioni di natura politica, sindacale, religiosa e la non sussistenza di altre condizioni ostative previste dalla legge.
5. Una volta individuato lo *sponsor*, le parti procedono alla stipula in forma scritta del contratto, nel quale risultano stabiliti:
 - oggetto e finalità;
 - diritto dello *sponsor* alla utilizzazione "esclusiva" ovvero "non esclusiva" dello spazio pubblicitario nel corso degli eventi per i quali è prevista la sponsorizzazione;
 - modalità di promozione, comunicazione e pubblicità; modalità di utilizzazione del marchio e del logo dello *sponsor*;
 - obblighi dello *sponsor* e del PROVIDER e relative sanzioni in caso d'inadempimento;
 - corrispettivi della sponsorizzazione;
 - durata ed ogni altro elemento utile alla migliore definizione del rapporto.
6. Per effetto del contratto, il PROVIDER acquisisce, oltre che l'obbligo, anche il diritto alla divulgazione dell'iniziativa e il diritto alla tutela dell'immagine, condizionata dall'effettiva realizzazione dell'iniziativa di sponsorizzazione. A tal fine il PROVIDER può prevedere l'obbligo, in capo allo *sponsor*, di stipulare polizza fideiussoria che compensi la mancata realizzazione dell'iniziativa;
7. Sono escluse dalla formazione ECM le sponsorizzazioni di prodotti farmaceutici (541 art. 12), o di prodotti per medical device o di apparecchiature. Il relatore dovrà *parlare della molecola* e non della specialità e *dovrà presentare lavori scientifici utilizzati per l'immissione in commercio del farmaco*, quindi già pubblicati e riconosciuti a livello istituzionale.

8. Per tutto quanto non riportato, si rimanda ai contratti in allegato

Art. 7 - SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI ECM

1. In caso di sponsorizzazioni relative a programmi ed eventi formativi ECM, il PROVIDER e lo *sponsor* sono tenuti, per le rispettive competenze, alla integrale osservanza del presente Regolamento.
2. Gli *sponsor* possono contribuire all'abbattimento dei costi dell'evento e, quindi, delle quote d'iscrizione, ma non devono acquisire direttamente le stesse per i partecipanti;
3. Il provider/organizzatore deve fatturare la quota d'iscrizione solo al partecipante;
4. Il report ECM dell'evento deve riportare l'elenco delle fatture emesse con la loro intestazione e il nome del discente;
5. Va prevista la detraibilità della fattura da parte del discente/dipendente.

Art. 8- ORGANIZZAZIONE

La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dal PROVIDER nei modi indicati dal presente Regolamento.

Art. 9- PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI AD INIZIATIVE FORMATIVE NON ORGANIZZATE DALL'ISTITUTO

1. Il soggetto privato, qualificandosi come *sponsor*, che intende sostenere finanziariamente la partecipazione dei dipendenti dell'Istituto ad iniziative formative e scientifiche non organizzate dall'Istituto invia al Direttore Generale, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dell'iniziativa formativa, una proposta nella quale si specificano:
 - a) la propria denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede;
 - b) la sede e la data dell'iniziativa formativa;
 - c) i destinatari dell'iniziativa, individuati non nominativamente, ma per profilo professionale e/o per eventuali requisiti professionali;
 - d) la spesa preventivata;
2. Lo *sponsor* può assumere gli oneri relativi alle spese d'iscrizione, viaggio ed ospitalità solo per operatori qualificati nel settore inerente al corso o congresso. Gli eventuali oneri per spese di viaggio ed ospitalità non potranno essere estesi ad accompagnatori.
3. L'ospitalità non potrà eccedere il periodo di tempo compreso tra le dodici ore precedenti l'inizio della manifestazione e le dodici ore successive alla sua conclusione, né presentare caratteristiche tali da prevalere sulle finalità tecnico-scientifiche dell'iniziativa.
4. I partecipanti dovranno produrre una specifica attestazione dalle quali risulti la non sussistenza di condizioni di incompatibilità di diritto o di fatto.

5. Per lo svolgimento dell'attività, gli interessati possono utilizzare l'istituto del permesso retribuito, della riserva ore da destinare ad attività di aggiornamento professionale, del recupero ore (per i dipendenti non Direttori di Struttura Complessa) o il congedo ordinario.

Art .10 Conflitto di interessi

Al fine di pervenire l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, ed in ossequio alle "Determinazioni" approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in data 07.10.2010 in tema di violazioni del "Regolamento" e dell' "Accordo Stato – Regioni" del 5.11.2009, le Parti convengono che:

- a) nessun compenso deve essere pagato dallo Sponsor direttamente al Responsabile Scientifico dell'Evento, a singoli docenti o agli altri soggetti coinvolti nell'attività sponsorizzata. Tali pagamenti/rimborsi saranno effettuati esclusivamente dal Provider, sulla base del proprio regolamento interno formalmente approvato dalle Parti (REGOLAMENTO INTERNO PER LA LIQUIDAZIONE DEI DOCENTI E DEGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NELLA ATTIVITA' SPONSORIZZATA);
- b) il Provider si impegna ad acquisire le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti pregressi del Responsabile Scientifico e dei docenti con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero trarre vantaggio dalle attività formative;
- c) la progettazione e l'erogazione delle attività formative, nonché la produzione del materiale educativo, sono gestite unicamente dal Provider. Lo Sponsor non deve e non può in alcun modo influenzare la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento dell'attività educativa che sponsorizza;
- d) lo Sponsor, nel corso di esecuzione del presente contratto, non può subordinare il pagamento del compenso ovvero l'erogazione del finanziamento concordato a direttive o consigli che riguardino i contenuti, il corpo docente o altre questioni relative al normale svolgimento dell'Evento formativo;
- e) il Provider può autorizzare lo Sponsor a diffondere informazioni relative all'attività ECM presso la comunità dei professionisti della sanità. Tale eventuale informativa, tuttavia, dovrà essere concordata preventivamente con il Provider e deve evidenziare che l'attività ECM è espletata dal Provider con il supporto economico non condizionante dello Sponsor;
- f) il Provider, fatta eccezione per le attività che prevedano il reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor, raccoglierà le richieste di adesione dei partecipanti all'Evento formativo senza interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali;

- g) nel caso di reclutamento diretto, il Provider riceverà dallo Sponsor le adesioni dei partecipanti;
- h) il Provider, nel corso dell'Evento, inviterà i partecipanti a compilare uno specifico questionario in cui potranno indicare se hanno percepito influenza di interessi commerciali nel programma ECM;
- i) nessun materiale promozionale sarà mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge l'attività formativa. Lo Sponsor, pertanto, in occasione dell'Evento avrà i propri spazi espositivi in locali separati da quelli delle aule dedicate alla formazione, concordati con il Provider;
- j) il materiale cartaceo, nelle pagine dedicate alle attività ECM, nelle pagine adiacenti o all'interno di strumenti correlati (ad esempio, pagine dedicate alla valutazione dell'apprendimento) non recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento allo Sponsor;
- k) è consentito indicare lo Sponsor all'ultima pagina di depliant, programmi di attività ECM e materiale informativo, nonché prima dell'inizio e dopo il termine dell'Evento. In nessun caso potrà essere fatto riferimento al nome commerciale dei prodotti di interesse sanitario nel corso dell'Evento e negli spazi dedicati alla formazione.

Art. 11 Trattamento dati personali

1. Il Provider dichiara e garantisce che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti all'Evento e/o a terzi raccolti od utilizzati in occasione dell'Evento stesso (di seguito "Dati Personali") saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "Codice della Privacy").
2. Resta peraltro inteso che, ai fini del Codice della Privacy, titolare del trattamento dei dati personali è e resterà il Provider in persona del suo legale rappresentante, mentre responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile Scientifico. Conseguentemente, il Provider assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali e si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne lo Sponsor da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa e/o danno, estromettendo la stessa da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti e/o collaboratori, dai partecipanti all'Evento e/o da terzi.
3. Le Parti dichiarano ed acconsentono reciprocamente ed espressamente che le informazioni suddette potranno essere comunicate e rese accessibili dal Provider alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua

Art. 12 Il Contratto di Sponsorizzazione

Tipologie di contratto:

- A) Contratto di sponsorizzazione Provider – Sponsor (All.1)
- B) Contratto di sponsorizzazione Provider - Partner accreditato - Sponsor (All.2)
- C) Contratto di sponsorizzazione Provider - Partner non accreditato (Segreteria amministrativa - Società di servizi) – Sponsor (All.3)

Lo sponsor invia mezzo e-mail la bozza del contratto, di cui sopra, alla segreteria organizzativa dell'evento. La stessa poi dovrà inviare la bozza alla segreteria del PROVIDER, per la verifica dei dati e per la stesura finale ufficiale.

Il contratto verrà sottoscritto dal PROVIDER, in duplice o triplice copia, solo a seguito di determinazione che autorizzi lo svolgimento dell'evento cui è collegato. Successivamente, verrà inviato alle parti per le firme originali. Una copia del contratto dovrà ritornare al PROVIDER entro 15gg dalla spedizione e verrà registrata in pratica. La procedura dovrà concludersi non oltre i 30gg prima dell'evento.

L'introito per il PROVIDER avviene mediante fattura emessa nella data di ricevimento del contratto firmato, ovvero almeno 30gg prima dell'evento con pagamento tassativo a 60gg, ovvero al massimo 30gg dopo l'evento e rientra nei redditi diversi ai sensi dell'Art. 81 TUIR (D.P.R. 917/86).

Analogamente per eventi ECM per contratti a due o a tre (senza o con segreteria organizzativa). Le tempistiche per l'accREDITAMENTO di evento sponsorizzato sono sovrapponibili.

E' vietata la stipula di contratti di sponsorizzazione che comportano conflitti di interesse tra l'attività dell'IRCCS Fondazione G. Pascale e l'attività dello sponsor.

Il PROVIDER si riserva di recedere dai contratti qualora durante il rapporto vengano meno le condizioni di cui all'art. 43 della L n. 449/97.

Art. 13 (Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni)

I risparmi derivanti dai contratti di sponsorizzazione confluiscono nel centro di costo della S.C. Project Management e Formazione per attività formative, spese per il pagamento del contributo annuale del provider e/o acquisto di materiale informatico, didattico, pubblicitario, missioni e personale a contratto deputato alle attività formative.

Art. 14 – RINVIO

Per quanto non esplicitamente previsto con il presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente.

Art. 15

Decorrenza

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione del Direttore Generale con la quale se ne dispone l'adozione.

CONTRATTO TRA PROVIDER, SEGRETERIA ORGANIZZATIVA (PARTNER NON ACCREDITATO) E SPONSOR:

la peculiarità del Contratto in oggetto, rispetto a quello tra Provider, Partner Accreditato (Provider) e Sponsor, attiene al profilo della responsabilità del Provider nei confronti della Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Tra

_____, con sede legale in _____,
Via _____, CAP _____, C.F. e/o P. IVA
_____, in persona del rappresentante legale in carica
_____, munito degli occorrenti poteri in forza
di _____ datato/a _____ (di seguito “**Provider**”)

E

_____, con sede in _____,
Via _____, CAP _____, C.F. e/o P. IVA
_____, in persona del legale rappresentante in
carica _____, munito degli occorrenti poteri in forza
di _____ del _____ (di seguito “**Segreteria Organizzativa**”)

E

_____, con sede in _____,
Via _____, CAP _____, C.F. e/o P. IVA
_____, in persona del legale rappresentante in carica
_____, munito degli occorrenti poteri in forza
di _____ del _____ (di seguito “**Sponsor**”)

PREMESSO che

- a) il Provider è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità (ECM) e pertanto è abilitato e accreditato a livello nazionale presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua a realizzare attività formative riconosciute idonee per l’ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;
- b) il Provider, nel pieno rispetto del “Regolamento dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato Regioni del 5.11.2009 e per l’accreditamento”, approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13.01.2010 (di

seguito per brevità “Regolamento”), dell’Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009 e di tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina (di seguito “**Normativa ECM**”), ha progettato ed intende erogare, sotto la propria responsabilità, un Evento ECM finalizzato all’aggiornamento professionale di _____, dal titolo “_____”, che si terrà a _____, nei giorni _____, meglio descritto nell’**Allegato 1)** (ALLEGARE LE MODALITA’ SPECIFICHE) (di seguito “**Evento**”);

- c) il Provider, nel rispetto del Regolamento di cui sopra e dell’art. 124 del D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, intende acquisire sponsorizzazioni per assicurarsi finanziamenti per la realizzazione dell’evento;
- d) il Provider inoltre, per l’organizzazione dell’Evento, intende avvalersi della collaborazione della Segreteria Organizzativa, soggetto, con esperienza comprovata, attivo nel campo dell’organizzazione e/o realizzazione di eventi, in qualità di Partner;
- e) la Segreteria Organizzativa è attiva nella realizzazione e gestione di tutte le attività di servizi non istituzionali per l’assolvimento degli scopi del Provider e dichiara di essere soggetto giuridico in possesso delle competenze necessarie per la realizzazione dell’Evento di cui alla lett. b);
- f) la Segreteria Organizzativa è disponibile ad organizzare una serie di attività nell’ambito dell’Evento, così come descritte negli artt. 1.9 e 4 del presente Contratto;
- g) lo Sponsor ha per oggetto sociale l’attività di commercio, tra le altre, di _____ ed è interessato a sponsorizzare eventi finalizzati alla formazione ed all’aggiornamento professionale;
- h) lo Sponsor, operando nella commercializzazione di _____, è interessato a supportare istituzionalmente e a sponsorizzare l’Evento in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il proprio nome e/o prodotti presso gli operatori sanitari;
- i) il Provider ha sottoposto allo Sponsor il programma dell’Evento, proponendogli di contribuirvi come sponsor;
- j) lo Sponsor, il Provider e la Segreteria Organizzativa, (qui di seguito anche le “**Parti**”, se collettivamente indicate) riconoscendo espressamente che l’attività formativa realizzata attraverso l’Evento è finalizzata esclusivamente allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e delle competenze tecnico professionali in ambito sanitario, ed è, pertanto, obiettiva ed indipendente da interessi

commerciali direttamente o indirettamente ricollegabili allo Sponsor, intendono definire termini e condizioni per la sponsorizzazione dell'Evento come segue.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti stipulano e convengono quanto segue.

1. Oggetto del Contratto e Obbligazioni delle Parti

1.1 Il Provider, con la collaborazione della Segreteria Organizzativa, come di seguito descritta, si impegna ad organizzare l'Evento, adottando le regole di correttezza e trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor, ed a dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dal "Regolamento" e dalla Normativa ECM.

Il reperimento di tutte le risorse e dei mezzi necessari a garantire il buon esito dello stesso è rimesso al Provider. Resta inteso che i fondi necessari allo svolgimento della manifestazione potranno essere recuperati dal Provider anche attraverso il ricorso ad altri Sponsor (il presente periodo non è necessario nel caso di monosponsorizzazione).

1.2 Il Provider è responsabile dell'organizzazione dell'Evento e del contenuto formativo, della qualità scientifica e didattica, così come dell'integrità etica di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione dell'Evento. Ai fini del presente contratto, il Provider indica come responsabile scientifico dell'Evento il Prof. _____ (di seguito "**Responsabile Scientifico**"), la Segreteria Organizzativa il _____, lo Sponsor il _____ (di seguito "**Referente**").

1.3 Il Provider dichiara che l'Evento è stato organizzato e sarà condotto dal Responsabile Scientifico in piena autonomia e senza alcuna influenza o interferenza. Interesse delle Parti è, infatti, quello che venga fornita ai discenti attività formativa condotta con professionalità e rigore scientifico e con la massima indipendenza, dal momento che le finalità dell'Evento sono e dovranno restare unicamente quelle di educazione e formazione.

1.4 Al fine di consentire una verifica sulla qualità ed obiettività scientifica dell'Evento, il Provider dichiara fin d'ora che sottoporrà a docenti e discenti uno specifico questionario in cui questi possano esprimere i propri commenti, indicando, fra

l'altro, se hanno percepito un'influenza di conflitto d'interessi nel materiale distribuito o nella gestione stessa dell'Evento. Il Provider dichiara e garantisce che il Responsabile Scientifico ed il personale docente coinvolto nell'ideazione e realizzazione dell'Evento non trarranno alcun vantaggio dalla sponsorizzazione dell'Evento da parte dello Sponsor o, comunque, dalla sottoscrizione del presente contratto.

1.5 Il Provider, inoltre, si impegna a veicolare in termini pubblicitari, nel rispetto delle previsioni del "Regolamento" e della Normativa ECM, il nome e il logo dello Sponsor, come meglio specificato nei successivi articoli.

1.6 L'elenco e gli indirizzi dei partecipanti all'Evento verranno mantenuti riservati e non saranno trasmessi allo Sponsor o utilizzati a fini commerciali. Tuttavia sarà possibile comunicare allo Sponsor solo il numero complessivo dei discenti presenti all'Evento formativo. Nel caso di reclutamento diretto è possibile per il Provider dare un riscontro solamente sui nominativi segnalati dallo Sponsor.

1.7 In caso di reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor, consentito in base alla Determina della CNFC del 18 Gennaio 2011 solo per la attività formativa residenziale, il Provider ha l'obbligo di:

- a) conservare tutte le autorizzazioni delle ASL/Enti di appartenenza dei partecipanti o in alternativa le autocertificazioni, ove siano state rilasciate le autorizzazioni
- b) raccogliere la copia dell'invito dello Sponsor o la dichiarazione sottoscritta dell'operatore sanitario, attestante l'invito;
- c) dichiarare al Comitato Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (di seguito "Co.Ge.A.P.S."), in fase di rendicontazione dell'Evento, il numero di crediti attribuito all'Evento e lo Sponsor commerciale per ogni singolo partecipante.

1.8 Lo Sponsor, dal canto suo, corrisponderà, a titolo di sponsorizzazione, un contributo finanziario, nei limiti di quanto indicato *sub* Art. 6 e dettagliato nell'**Allegato 2)** al presente Contratto di cui è parte integrante (ALLEGARE LE MODALITA' SPECIFICHE).

Tale contributo dovrà essere destinato ed utilizzato dalla Segreteria Organizzativa e dal Provider esclusivamente per la realizzazione dell'Evento, in collaborazione con il Responsabile Scientifico dell'Evento stesso.

1.9 In ragione del suddetto contributo, la Segreteria Organizzativa si obbliga a:

- a) mettere a disposizione dello Sponsor uno spazio espositivo di

_____ per l'esposizione ed illustrazione, da parte di personale qualificato e autorizzato dallo Sponsor, delle caratteristiche tecnico-scientifiche dei prodotti rientranti nel settore merceologico inerente l'Evento che si svolgerà nei giorni _____ (qui di seguito "**Stand**"). Il Partner si impegna altresì a permettere al personale autorizzato dallo Sponsor di accedere allo Stand anche al di fuori dell'orario di svolgimento dell'Evento per finalità pratico-organizzative¹;

b) _____
_____.

La Segreteria Organizzativa, nel rispetto della Normativa ECM, potrà avvalersi, nell'esecuzione delle attività di cui sopra, anche di altri soggetti, ai quali potrà delegare in tutto o in parte l'effettuazione delle attività stesse, con il consenso dello Sponsor e del Provider.

2. Obblighi del Provider

2.1 Il Provider garantisce:

- a) che l'individuazione degli obiettivi e dei contenuti formativi nonché delle tecniche didattiche, la nomina dei docenti, il reclutamento dei partecipanti e la valutazione degli effetti della formazione relativamente all'Evento, sono indipendenti dagli interessi commerciali dello Sponsor;
- b) l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento e dalla Normativa ECM al fine di evitare il conflitto di interessi nell'ambito dell'Evento;
- c) l'osservanza delle regole di trasparenza previste dal Regolamento e dalla Normativa ECM in relazione alla sponsorizzazione dell'Evento;
- d) il rispetto della Normativa ECM, in particolare del Regolamento e di ogni altro provvedimento della Commissione Nazionale per la Formazione Continua o di altra autorità competente in materia di Educazione Continua, del D. Lgs. 219/2006, cd. "Codice dei Medicinali", e del D. Lgs. 196/2003, cd. "Codice della Privacy";
- e) che la pubblicità e le attività promozionali per il nome e/o i prodotti dello Sponsor sono svolte conformemente alle disposizioni del "Regolamento" e della Normativa

¹ Voce eventuale.

ECM;

f) l'individuazione e la comunicazione alla Segreteria Organizzativa dei criteri di distribuzione dei crediti per coloro che svolgono il test di apprendimento.

2.2 Il Provider, inoltre, si obbliga a:

a) provvedere al versamento del contributo ECM alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua;

b) inserire l'Evento nel calendario delle manifestazioni presenti sul proprio sito web o ad avvalersi di altri mezzi e strumenti che pubblicizzino la manifestazione;

c) inviare il programma dell'Evento a tutti i propri soci², allo Sponsor e alla Segreteria;

d) effettuare la supervisione e il coordinamento delle attività svolte dalla Segreteria Organizzativa ai sensi del presente Contratto, direttamente e/o attraverso il Responsabile Scientifico dell'Evento;

e) _____
_____;

f) _____
_____.

2.3 Il Provider, con la collaborazione della Segreteria Organizzativa, come meglio si chiarirà in seguito, si impegna a riprodurre sul materiale promozionale cartaceo di presentazione dell'Evento (depliant, programmi), nei limiti e in conformità a quanto previsto dal Regolamento e dalla Normativa ECM, il logo e nome dello Sponsor.

2.4 Tutto il materiale, promozionale e didattico, approntato ai fini dello svolgimento dell'Evento, rimane di proprietà esclusiva del Provider, che si riserva di decidere a propria assoluta discrezione in merito alla sua eventuale pubblicazione e divulgazione. Il suddetto materiale deve essere trasmesso al Provider, entro quindici giorni (termine indicativo) dalla conclusione dell'Evento, che si impegna a conservarlo per almeno 5 anni.

2.5 Lo Sponsor può essere coinvolto nella distribuzione del materiale promozionale dell'Evento.

2.6 Il Provider si impegna a fornire allo Sponsor, almeno 70 giorni prima

² Voce eventuale: applicabile nel caso di Società Scientifiche.

dell'inizio dell'Evento, il programma, la documentazione e tutte le informazioni necessarie per procedere alla richiesta di autorizzazione all'AIFA prevista dall'art. 124 del D.Lgs. 219/2006. In ogni caso il Programma definitivo dell'Evento deve essere trasmesso almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dello stesso.

3. Obblighi dello Sponsor

3.1 Lo Sponsor garantisce:

- a) di essere a conoscenza delle disposizioni del Regolamento relative alla Pubblicità, alla Sponsorizzazione ed al Conflitto di interessi e si impegna e garantisce di astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento finalizzato ad influenzare in qualsiasi modo l'operato del Provider;
- b) di corrispondere al Provider e/o alla Segreteria Organizzativa il compenso concordato per la sponsorizzazione dell'Evento, così come definito al successivo art. 6.

3.2 Resta inteso tra le Parti che le attività inerenti i trasferimenti e l'ospitalità alberghiera dei partecipanti invitati dallo Sponsor sono gestite direttamente da quest'ultimo e potranno formare oggetto di specifica pattuizione tra lo Sponsor stesso e la Società _____³.

4. Obblighi della Segreteria Organizzativa

4.1 Con il presente contratto il Provider affida alla Segreteria Organizzativa l'organizzazione dell'Evento e la gestione di tutti i rapporti economici ed amministrativi relativi alla stessa.

4.2 La Segreteria Organizzativa ha inoltre l'obbligo di:

- a) distribuire la modulistica concernente la rilevazione del conflitto di interessi con lo Sponsor da parte dei relatori;
- b) garantire, mediante controllo elettronico/firme, l'ingresso e l'uscita dei partecipanti;
- c) distribuire e raccogliere, secondo il format stabilito dal Provider, i moduli per la rilevazione del gradimento percepito dai discenti;

³ Voce eventuale.

- d)** distribuire e raccogliere i moduli contenenti i risultati dei test sostenuti dai partecipanti;
- e)** fornire l'anagrafica dei partecipanti, secondo il format previsto dalla Commissione Nazionale per la formazione Continua, nel rispetto della Normativa ECM;
- f)** riconsegnare materiale quale: schede d'iscrizione, documenti rilevanti l'eventuale presenza di conflitto di interessi, autodichiarazioni dei discenti che partecipano con rimborsi parziali o totali;
- g)** fornire al Provider copia di tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico, così come previsto dal Regolamento e dalla Normativa ECM;
- h)** inviare gli attestati, a nome del Provider, a coloro che risultano in possesso dei requisiti per l'ottenimento dei crediti, previa autorizzazione da parte del Provider;
- i)** fornire al Provider entro _____ giorni dalla conclusione dell'evento ogni altro documento necessario allo svolgimento dell'attività dello stesso.

4.3 Ove, in relazione all'Evento di cui al presente Contratto, dovesse essere ravvisata dal Provider una violazione delle linee guida disposte dall'Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009 e dal "Regolamento", o in ogni caso della Normativa ECM, realizzata dalla Segreteria Organizzativa, ferma restando la responsabilità diretta del Provider nei confronti della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, la Segreteria Organizzativa sarà garante nei confronti del Provider stesso, nell'ambito dei rapporti interni, e si impegna sin da ora a manlevare quest'ultimo da qualsivoglia conseguenza dannosa di qualunque genere che il Provider dovesse subire, salvo – comunque - il risarcimento degli ulteriori danni anche di immagine.

4.4 Il Provider pertanto dichiara che l'attività collaborativa della Segreteria Organizzativa non implica limitazioni o esonero delle responsabilità previste in capo al Provider dal Regolamento, dalla Normativa ECM e dal presente Contratto. Il Provider rimane dunque responsabile dell'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto nei confronti dello Sponsor.

4.5 La Segreteria Organizzativa, nella propria qualità di Partner, dichiara di non avere conflitto di interessi e di mantenere il proprio operato conforme alle previsioni del Regolamento ed a tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina.

4.6 Tutte le comunicazioni inviate dallo Sponsor relative alle attività delegate alla Segreteria Organizzativa, in qualità di Partner, o eventuali contestazioni indirizzate alla stessa, dovranno essere effettuate anche presso la sede del Provider.

5. Conflitto di interessi tra Provider e Sponsor dell'Evento

5.1 Al fine di pervenire l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, ed in ossequio alle "Determinazioni" approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in data 08.10.2010 in tema di violazioni del "Regolamento" e dell' "Accordo Stato – Regioni" del 5.11.2009, le Parti convengono che:

a) nessun compenso deve essere pagato dallo Sponsor direttamente al Responsabile Scientifico dell'Evento, a singoli docenti o agli altri soggetti coinvolti nell'attività sponsorizzata. Tali pagamenti/rimborsi saranno effettuati esclusivamente dal Provider, sulla base del proprio regolamento interno (PREDISPORRE REGOLAMENTO INTERNO PER LA LIQUIDAZIONE DEI DOCENTI E DEGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NELLA ATTIVITA' SPONSORIZZATA: cfr. "Regolamento", pag.15) di cui le Parti prendono atto;

b) il Provider si impegna ad acquisire le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti pregressi del Responsabile Scientifico e dei docenti con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero trarre vantaggio dalle attività formative;

c) la progettazione e l'erogazione delle attività formative, nonché la produzione del materiale educativo, sono gestite unicamente dal Provider. Lo Sponsor non deve e non può in alcun modo influenzare la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento dell'attività educativa che sponsorizza;

d) lo Sponsor, nel corso di esecuzione del presente contratto, non può subordinare il pagamento del compenso ovvero l'erogazione del finanziamento concordato a direttive o consigli che riguardino i contenuti, il corpo docente o altre questioni relative al normale svolgimento dell'Evento formativo;

e) il Provider può autorizzare lo Sponsor a diffondere informazioni relative all'attività ECM presso la comunità dei professionisti della sanità. Tale eventuale informativa, tuttavia, dovrà essere concordata preventivamente con il Provider e deve evidenziare che l'attività ECM è espletata dal Provider e dalla Segreteria Organizzativa con il supporto economico non condizionante dello Sponsor;

f) il Provider e la Segreteria Organizzativa, fatta eccezione per le attività che prevedano il reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor, raccoglieranno le richieste di adesione dei partecipanti all'Evento formativo senza interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati, comunque, a

fini commerciali;

g) nel caso di reclutamento diretto, il Provider riceverà dallo Sponsor le adesioni dei partecipanti, così come definito all'art. 1.7 del presente contratto;

h) il Provider e la Segreteria Organizzativa, nel corso dell'Evento, inviteranno i partecipanti a compilare uno specifico questionario in cui potranno indicare se hanno percepito influenza di interessi commerciali nel corso dello svolgimento dell'attività formativa;

i) nessun materiale promozionale sarà mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge l'attività formativa. Lo Sponsor, pertanto, in occasione dell'Evento avrà i propri spazi espositivi in locali separati da quelli delle aule dedicate alla formazione, concordati con il Provider;

k) il materiale cartaceo, nelle pagine dedicate alle attività ECM, nelle pagine adiacenti o all'interno di strumenti correlati (ad esempio, pagine dedicate alla valutazione dell'apprendimento) non recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento allo Sponsor;

l) è consentito indicare lo Sponsor all'ultima pagina di depliant, programmi di attività ECM e materiale informativo, nonché prima dell'inizio e dopo il termine dell'Evento. In nessun caso potrà essere fatto riferimento al nome commerciale dei prodotti di interesse sanitario nel corso dell'Evento e negli spazi dedicati alla formazione.

6. Corrispettivo e modalità di pagamento

6.1 Nessun compenso sarà versato dallo Sponsor al Responsabile Scientifico dell'Evento, ai docenti o relatori, né a qualsiasi altro collaboratore o fornitore del Provider, che a qualsiasi titolo prenda parte all'Evento.

6.2 Il Provider garantisce e dichiara che il compenso corrisposto dallo Sponsor, indicato nell'**Allegato 2)** (*formulabile liberamente dalle Parti*) del presente Contratto, quanto all'importo e alle modalità di pagamento, non è condizionante sui contenuti delle attività ECM, ma ha la finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dell'evento stesso.

Il presente articolo, in alternativa, può essere formulato anche nel modo seguente:

6. Corrispettivo e modalità di pagamento

6.1 A fronte degli impegni assunti dal Provider e dalla Segreteria Organizzativa ai sensi del presente Contratto, lo Sponsor si obbliga a corrispondere le seguenti somme:

a) a fronte degli impegni e per le attività svolte dalla Segreteria Organizzativa ai sensi degli artt. 1.9 e 4 che precedono, questa percepirà, a titolo di corrispettivo, l'importo di € _____ (_____ Euro). Tale importo verrà corrisposto dallo Sponsor, dietro presentazione di regolare fattura, mediante bonifico bancario sul c/c n. _____ intestato alla Segreteria Organizzativa, entro _____;

b) a fronte degli impegni e per le attività svolte dal Provider ai sensi degli artt. 1 e 2 che precedono, il Provider percepirà, a titolo di corrispettivo, l'importo di € _____ (_____ Euro). Tale importo verrà corrisposto dallo Sponsor, dietro presentazione di regolare fattura, mediante bonifico bancario sul c/c n. _____ intestato al Provider, entro _____.

6.2 Nessun compenso sarà versato dallo Sponsor al Responsabile Scientifico dell'Evento, ai docenti o relatori, né a qualsiasi altro collaboratore o fornitore del Provider, che a qualsiasi titolo prenda parte all'Evento.

6.3 Il Provider garantisce e dichiara che il compenso corrisposto dallo Sponsor, indicato nel presente Contratto, quanto all'importo e alle modalità di pagamento, non è condizionante sui contenuti delle attività ECM, ma ha la finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dell'evento stesso.

7. Durata e Scioglimento del Contratto

7.1 Il presente Contratto è efficace dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le procedure relative all'Evento.

7.2 Lo Sponsor avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall'Art. 1456 del cod. civ., tramite lettera raccomandata a.r. nella quale dichiarerà di volersi avvalere della presente clausola, qualora la Segreteria Organizzativa e/o il Provider:

(i) utilizzino il corrispettivo ricevuto dallo Sponsor in maniera difforme rispetto a quanto convenuto; o

(ii) violino uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.

7.3 Il Provider potrà recedere senza preavviso dal presente Contratto nei confronti della Segreteria Organizzativa qualora la stessa dovesse rendersi inadempiente rispetto a quanto stabilito nel Regolamento e nella Normativa ECM, sia per ciò che concerne la gestione delle sponsorizzazioni e della pubblicità, sia per ciò che riguarda il corretto monitoraggio dei discenti e dei docenti convocati, sia per qualunque altro fatto o atto non ritenuto dal Provider in linea con la normativa vigente.

Il Provider avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, nei confronti dello Sponsor, ai sensi e per gli effetti dall'Art. 1456 del cod. civ., tramite lettera raccomandata a.r. nella quale dichiara di volersi avvalere della presente clausola, qualora quest'ultimo violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.

7.4 La Segreteria Organizzativa, qualora concorrano gravi motivi, potrà recedere dal presente contratto tramite l'invio al Provider di lettera raccomandata a.r. almeno __ giorni prima della data di realizzazione dell'Evento.

7.5 In caso di scioglimento del presente contratto, per qualsiasi ragione ciò avvenga, o nel caso in cui l'Evento non venga svolto o venga interrotto e, comunque, al termine dell'Evento, il Provider, la Segreteria Organizzativa e lo Sponsor dovranno astenersi dall'utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in costanza di rapporto.

8. Confidenzialità e riservatezza

8.1 Il Provider e la Segreteria Organizzativa dichiarano e garantiscono che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti all'Evento e/o a terzi raccolti od utilizzati in occasione dell'Evento stesso (di seguito "**Dati Personali**") saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "**Codice della Privacy**").

8.2 Resta peraltro inteso che, ai fini del Codice della Privacy, titolare del trattamento dei dati personali è e resterà il Provider in persona del suo legale rappresentante. Conseguentemente, il Provider assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali e si impegna a garantire, mallevare e tenere indenne lo Sponsor da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa e/o danno, estromettendo la stessa da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri

dipendenti e/o collaboratori, dai partecipanti all'Evento e/o da terzi.

8.3 Le Parti dichiarano ed acconsentono reciprocamente ed espressamente che le informazioni suddette potranno essere comunicate e rese accessibili dal Provider alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua o altra autorità competente preposta alla verifica del rispetto del "Regolamento" e della Normativa ECM.

9. Ulteriori obbligazioni delle Parti

9.1 La Segreteria Organizzativa ed il Provider si impegnano a conservare una completa ed accurata documentazione relativa ai propri rapporti con lo Sponsor per un periodo di tempo di durata non inferiore a cinque anni.

10. Varie

10.1 Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

10.2 Nessuna modifica al presente Contratto sarà efficace se non avverrà per iscritto e non sarà debitamente sottoscritta da tutte le Parti. Qualsiasi comunicazione fra le Parti avverrà per iscritto e dovrà essere effettuata ai seguenti indirizzi:

– quanto al Provider:

_____;

– quanto allo Sponsor:

_____;

– quanto alla Segreteria Organizzativa:

ovvero al diverso indirizzo che ciascuna delle Parti comunicherà alle altre in conformità alle precedenti disposizioni.

10.3 Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione al presente Contratto, la sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di _____.

10.4 La Segreteria Organizzativa ed il Provider si impegnano a non rivelare a terzi e/o utilizzare le informazioni aventi natura confidenziale relative allo Sponsor, intendendosi come tali dati, notizie e informazioni relativi a analisi, prodotti, attività, progetti, tecnologie, know-how, organizzazione, processi industriali e clienti dello Sponsor.

_____, li _____

Provider _____

_____ (Legale Rappresentante)

Sponsor _____

Segreteria Organizzativa _____

Lo Sponsor e la Segreteria Organizzativa dichiarano di approvare espressamente il contenuto degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 del presente Contratto

Sponsor

Segreteria Organizzativa

CONTRATTO TRA PROVIDER, PARTNER ACCREDITATO (PROVIDER)
E SPONSOR:

la peculiarità del Contratto in oggetto, rispetto a quello tra Provider, Segreteria Organizzativa e Sponsor, attiene al profilo della responsabilità del Provider e del Partner nei confronti della Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Tra

_____, con sede legale in _____,
Via _____, CAP _____, C.F. e/o P. IVA
_____, in persona del rappresentante legale in carica
_____, munito degli occorrenti poteri in forza
di _____ datato/a _____ (di seguito “**Provider**”)

E

_____, con sede in _____,
Via _____, CAP _____, C.F. e/o P. IVA
_____, in persona del legale rappresentante in carica
_____, munito degli occorrenti poteri in forza
di _____ del _____ (di seguito “**Partner**”)

E

_____, con sede in _____,
Via _____, CAP _____, C.F. e/o P. IVA
_____, in persona del legale rappresentante in carica
_____, munito degli occorrenti poteri in forza
di _____ del _____ (di seguito “**Sponsor**”)

PREMESSO che

- a) il Provider, ID _____, è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità (ECM) e pertanto è abilitato e accreditato a livello nazionale presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua a realizzare attività formative riconosciute idonee per l’ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;
- b) il Provider, nel pieno rispetto del “Regolamento dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato Regioni del 5.11.2009 e per l’accreditamento”, approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13.01.2010 (di seguito per brevità “Regolamento”), dell’Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009 e

di tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina (di seguito “**Normativa ECM**”), ha progettato ed intende erogare un Evento ECM finalizzato all’aggiornamento professionale di _____, dal _____ titolo “_____”, che si terrà a _____, nei giorni _____, meglio descritto nell’**Allegato 1)** (ALLEGARE LE MODALITA’ SPECIFICHE) (di seguito “**Evento**”);

- c) il Provider, nel rispetto del Regolamento di cui sopra e dell’art. 124 del D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, intende acquisire sponsorizzazioni per assicurarsi finanziamenti per la realizzazione dell’evento;
- d) il Provider inoltre, per l’organizzazione dell’Evento, intende avvalersi della collaborazione di _____, soggetto, con esperienza comprovata, attivo nel campo dell’organizzazione e/o realizzazione di eventi, in qualità di Partner;
- e) il Partner, soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità (ECM) e pertanto abilitato e accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua a realizzare attività formative riconosciute idonee per l’ECM, al fine di agevolare l’assolvimento degli scopi del Provider, è disponibile ad organizzare una serie di attività nell’ambito dell’Evento, di seguito descritte;
- f) lo Sponsor ha per oggetto sociale l’attività di commercio, tra le altre, di _____ ed è interessato a sponsorizzare eventi finalizzati alla formazione ed all’aggiornamento professionale;
- g) lo Sponsor, operando nella commercializzazione di _____, è interessato a supportare istituzionalmente e a sponsorizzare l’Evento in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il proprio nome e/o prodotti presso gli operatori sanitari;
- h) il Provider ha sottoposto allo Sponsor il programma dell’Evento, proponendogli di contribuirvi come sponsor;
- i) lo Sponsor, il Provider ed il Partner, (qui di seguito anche le “**Parti**”, se collettivamente indicate) riconoscendo espressamente che l’attività formativa realizzata attraverso l’Evento è finalizzata esclusivamente allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e delle competenze tecnico professionali in ambito sanitario, ed è, pertanto, obiettiva ed indipendente da interessi commerciali direttamente o indirettamente ricollegabili allo Sponsor, intendono definire termini e condizioni per la sponsorizzazione dell’Evento come segue.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti stipulano e convengono quanto segue.

1. Oggetto del Contratto e Obbligazioni delle Parti

1.1 Il Provider, con la collaborazione del Partner, come di seguito descritta, si impegna ad organizzare l'Evento, adottando le regole di correttezza e trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor, ed a dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dal "Regolamento" e dalla Normativa ECM.

Il reperimento di tutte le risorse e dei mezzi necessari a garantire il buon esito dello stesso è rimesso al Provider. Resta inteso che i fondi necessari allo svolgimento della manifestazione potranno essere recuperati dal Provider anche attraverso il ricorso ad altri Sponsor (il presente periodo non è necessario nel caso di monosponsorizzazione).

1.2 Il Provider ed il Partner sono responsabili dell'organizzazione dell'Evento e del contenuto formativo, della qualità scientifica e didattica, così come dell'integrità etica di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione dell'Evento. Fin d'ora, il Provider ed il Partner, di comune accordo, indicano come responsabile scientifico dell'Evento il Prof. _____ (di seguito "**Responsabile Scientifico**"), mentre, ai fini del presente contratto, il referente dello Sponsor sarà _____ (di seguito "**Referente**").

1.3 Il Provider ed il Partner dichiarano che l'Evento è stato organizzato e sarà condotto dal Responsabile Scientifico in piena autonomia e senza alcuna influenza o interferenza. Interesse delle Parti è, infatti, quello che venga fornita ai discenti attività formativa condotta con professionalità e rigore scientifico e con la massima indipendenza, dal momento che le finalità dell'Evento sono e dovranno restare unicamente quelle di educazione e formazione.

1.4 Al fine di consentire una verifica sulla qualità ed obiettività scientifica dell'Evento, il Provider ed il Partner dichiarano fin d'ora che sottoporranno a docenti e discenti uno specifico questionario in cui questi possano esprimere i propri commenti, indicando, fra l'altro, se hanno percepito un'influenza di conflitto d'interessi nel materiale distribuito o nella gestione stessa dell'Evento. Il Provider e il Partner dichiarano e garantiscono che il Responsabile Scientifico ed il personale docente coinvolto nell'ideazione e realizzazione dell'Evento non trarranno alcun vantaggio dalla

sponsorizzazione dell'Evento da parte dello Sponsor o, comunque, dalla sottoscrizione del presente contratto.

1.5 Il Provider, inoltre, si impegna a veicolare in termini pubblicitari, nel rispetto delle previsioni del "Regolamento" e della Normativa ECM, il nome e il logo dello Sponsor, come meglio specificato nei successivi articoli.

1.6 L'elenco e gli indirizzi dei partecipanti all'Evento verranno mantenuti riservati e non saranno trasmessi allo Sponsor o utilizzati a fini commerciali. Tuttavia sarà possibile comunicare allo Sponsor solo il numero complessivo dei discenti presenti all'Evento formativo. Nel caso di reclutamento diretto è possibile per il Provider dare un riscontro solamente sui nominativi segnalati dallo Sponsor.

1.7 In caso di reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor, consentito in base alla Determina della CNFC del 18 Gennaio 2011 solo per la attività formativa residenziale, il Provider ha l'obbligo di:

- a) conservare tutte le autorizzazioni delle ASL/Enti di appartenenza dei partecipanti o in alternativa le autocertificazioni, ove siano state rilasciate le autorizzazioni;
- b) raccogliere copia dell'invito dello Sponsor o la dichiarazione sottoscritta dell'operatore sanitario, attestante l'invito;
- c) dichiarare al Comitato Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (di seguito "Co.Ge.A.P.S."), in fase di rendicontazione dell'Evento, il numero di crediti attribuito all'Evento e lo Sponsor commerciale per ogni singolo partecipante.

1.8 Lo Sponsor, dal canto suo, corrisponderà, a titolo di sponsorizzazione, un contributo finanziario, nei limiti di quanto indicato *sub* Art. 6 e dettagliato nell'**Allegato 2**) al presente contratto di cui è parte integrante (ALLEGARE LE MODALITA' SPECIFICHE).

Tale contributo dovrà essere destinato ed utilizzato dal Partner e dal Provider esclusivamente per la realizzazione dell'Evento, in collaborazione con il Responsabile Scientifico dell'Evento stesso.

1.9 In ragione del suddetto contributo, il Partner si obbliga a:

- a) mettere a disposizione dello Sponsor uno spazio espositivo di _____ per l'esposizione ed illustrazione, da parte di personale qualificato e autorizzato dallo Sponsor, delle caratteristiche tecnico-scientifiche dei prodotti rientranti nel settore merceologico inerente l'Evento che si svolgerà nei giorni _____ (qui di seguito "**Stand**"). Il Partner si impegna altresì a permettere al

personale autorizzato dallo Sponsor di accedere allo Stand anche al di fuori dell'orario di svolgimento dell'Evento per finalità pratico-organizzative¹;

b) _____
_____;

c) _____
_____.

Il Partner, nel rispetto della Normativa ECM, potrà avvalersi, nell'esecuzione delle attività di cui sopra, anche di altri soggetti, ai quali potrà delegare in tutto o in parte l'effettuazione delle attività stesse con il consenso dello Sponsor e del Provider.

2. Obblighi del Provider

2.1 Il Provider garantisce:

a) che l'individuazione degli obiettivi e dei contenuti formativi nonché delle tecniche didattiche, la nomina dei docenti, il reclutamento dei partecipanti e la valutazione degli effetti della formazione relativamente all'Evento, sono indipendenti dagli interessi commerciali dello Sponsor;

b) l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento e dalla Normativa ECM al fine di evitare il conflitto di interessi nell'ambito dell'Evento;

c) l'osservanza delle regole di trasparenza previste dal Regolamento e dalla Normativa ECM in relazione alla sponsorizzazione dell'Evento;

d) il rispetto della Normativa ECM, in particolare del Regolamento e di ogni altro provvedimento della Commissione Nazionale per la Formazione Continua o di altra autorità competente in materia di Educazione Continua, del D. Lgs. 219/2006, cd. "Codice dei Medicinali", del D. Lgs. 196/2003, cd. "Codice della Privacy";

e) che la pubblicità e le attività promozionali per il nome e/o i prodotti dello Sponsor sono svolte conformemente alle disposizioni del "Regolamento" e della Normativa ECM.

2.2 Il Provider inoltre si obbliga a:

¹ Voce eventuale.

- a) provvedere al versamento del contributo ECM alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua;
- b) inserire l'Evento nel calendario delle manifestazioni presenti sul proprio sito web o ad avvalersi di altri mezzi e strumenti che pubblicizzino la manifestazione;
- c) inviare il programma dell'Evento a tutti i propri soci², allo Sponsor e al Partner;
- d) effettuare la supervisione e il coordinamento delle attività svolte dal Partner ai sensi del presente Contratto, direttamente e/o attraverso il Responsabile Scientifico dell'evento;
- e) _____
_____;
- f) _____
_____.

2.3 Il Provider, come meglio si chiarirà in seguito, si impegna a riprodurre sul materiale promozionale cartaceo di presentazione dell'Evento (depliant, programmi), nei limiti e in conformità a quanto previsto dal Regolamento e dalla Normativa ECM, il logo e nome dello Sponsor.

2.4 Tutto il materiale, promozionale e didattico, approntato ai fini dello svolgimento dell'Evento, rimane di proprietà esclusiva del Provider, che si riserva di decidere a propria assoluta discrezione in merito alla sua eventuale pubblicazione e divulgazione. Il suddetto materiale deve essere trasmesso al Provider entro quindici giorni dalla conclusione dell'evento (termine indicativo) e da questo conservato per almeno cinque anni.

2.5 Lo Sponsor può essere coinvolto nella distribuzione del materiale promozionale dell'Evento.

2.6 Il Provider si impegna a fornire allo Sponsor, almeno 70 giorni prima dell'inizio dell'Evento, il programma, la documentazione e tutte le informazioni necessarie per procedere alla richiesta di autorizzazione all'AIFA prevista dall'art. 124 del D.Lgs. 219/2006. In ogni caso il Programma definitivo dell'Evento deve essere trasmesso almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dello stesso.

² Voce eventuale: applicabile nel caso di Società Scientifiche.

3. Obblighi dello Sponsor

3. Lo Sponsor garantisce:

a) di essere a conoscenza delle disposizioni del Regolamento relative alla Pubblicità, alla Sponsorizzazione ed al Conflitto di interessi e si impegna e garantisce di astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento finalizzato ad influenzare in qualsiasi modo l'operato del Provider e del Partner;

b) di corrispondere al Provider e/o al Partner il compenso concordato per la sponsorizzazione dell'Evento, così come definito al successivo art. 6.

3.2 Resta inteso tra le Parti che le attività inerenti i trasferimenti e l'ospitalità alberghiera dei partecipanti invitati dallo Sponsor sono gestite direttamente da quest'ultimo e potranno formare oggetto di specifica pattuizione tra lo Sponsor stesso e la Società _____³.

4. Obblighi del Partner

4.1 Con il presente contratto il Provider affida a _____, in qualità di Partner, l'attività di _____.

4.2 Ove, in relazione all'Evento di cui al presente Contratto, dovesse essere ravvisata dal Provider una violazione delle linee guida disposte dall'Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009 e dal "Regolamento", o in ogni caso della Normativa ECM, realizzata dal Partner, _____, ferma restando la responsabilità tanto del Provider quanto del Partner nei confronti della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, ciascuno per la parte di sua competenza, il Partner sarà garante nei confronti del Provider stesso, nell'ambito dei rapporti interni, e si impegna sin da ora a manlevare quest'ultimo da qualsivoglia conseguenza dannosa di qualunque genere che il Provider dovesse subire, salvo – comunque - il risarcimento degli ulteriori danni anche di immagine.

4.3 Il Provider ed il Partner sono responsabili, ciascuno per la parte che lo riguarda direttamente, dell'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto nei confronti dello Sponsor.

4.4 _____, nella propria qualità di Partner, dichiara di non avere conflitto di interessi e di mantenere il proprio operato conforme alle _____

³ Voce eventuale.

previsioni del Regolamento ed a tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina.

4.5 Tutte le comunicazioni inviate dallo Sponsor relative alle attività delegate a _____, in qualità di Partner, o eventuali contestazioni indirizzate allo stesso, dovranno essere effettuate anche presso la sede del Provider.

5. Conflitto di interessi tra Provider e Sponsor dell'Evento

5.1 Al fine di pervenire l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, ed in ossequio alle "Determinazioni" approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in data 08.10.2010 in tema di violazioni del "Regolamento" e dell' "Accordo Stato – Regioni" del 5.11.2009, le Parti convengono che:

a) nessun compenso deve essere pagato dallo Sponsor al Responsabile Scientifico dell'Evento, a singoli docenti o agli altri soggetti coinvolti nell'attività sponsorizzata. Tali pagamenti/rimborsi saranno effettuati esclusivamente dal Provider, sulla base del proprio regolamento interno formalmente approvato dalle Parti (PREDISPORRE REGOLAMENTO INTERNO PER LA LIQUIDAZIONE DEI DOCENTI E DEGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NELLA ATTIVITA' SPONSORIZZATA: cfr. "Regolamento", pag.15) di cui le Parti prendono atto;

b) il Provider si impegna ad acquisire le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti pregressi del Responsabile Scientifico e dei docenti con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero trarre vantaggio dalle attività formative;

c) la progettazione e l'erogazione delle attività formative, nonché la produzione del materiale educativo, sono gestite unicamente dal Provider e dal Partner. Lo Sponsor non deve e non può in alcun modo influenzare la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento dell'attività educativa che sponsorizza;

d) lo Sponsor, nel corso di esecuzione del presente contratto, non può subordinare il pagamento del compenso ovvero l'erogazione del finanziamento concordato a direttive o consigli che riguardino i contenuti, il corpo docente o altre questioni relative al normale svolgimento dell'Evento formativo;

e) il Provider può autorizzare lo Sponsor a diffondere informazioni relative all'attività ECM presso la comunità dei professionisti della sanità. Tale eventuale informativa, tuttavia, dovrà essere concordata preventivamente con il Provider e deve evidenziare che l'attività ECM è espletata dal Provider e dal Partner con il supporto economico non condizionante dello Sponsor;

f) il Provider e il Partner, fatta eccezione per le attività che prevedano il reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor, raccoglieranno le richieste di adesione dei partecipanti all'Evento formativo senza interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali;

g) nel caso di reclutamento diretto, il Provider ed il Partner riceveranno dallo Sponsor le adesioni dei partecipanti, così come definito al punto 1.7 del presente contratto;

h) il Provider ed il Partner, nel corso dell'Evento, inviteranno i partecipanti a compilare uno specifico questionario in cui potranno indicare se hanno percepito influenza di interessi commerciali nel corso di svolgimento dell'attività formativa;

i) nessun materiale promozionale sarà mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge l'attività formativa. Lo Sponsor, pertanto, in occasione dell'Evento avrà i propri spazi espositivi in locali separati da quelli delle aule dedicate alla formazione, concordati con il Provider;

k) il materiale cartaceo, nelle pagine dedicate alle attività ECM, nelle pagine adiacenti o all'interno di strumenti correlati (ad esempio, pagine dedicate alla valutazione dell'apprendimento) non recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento allo Sponsor;

l) è consentito indicare lo Sponsor all'ultima pagina di depliant, programmi di attività ECM e materiale informativo, nonché prima dell'inizio e dopo il termine dell'Evento. In nessun caso potrà essere fatto riferimento al nome commerciale dei prodotti di interesse sanitario nel corso dell'Evento e negli spazi dedicati alla formazione.

6. Corrispettivo e modalità di pagamento

6.1 Nessun compenso sarà versato dallo Sponsor al Responsabile Scientifico dell'Evento, ai docenti o relatori, né a qualsiasi altro collaboratore o fornitore del Provider, che a qualsiasi titolo prenda parte all'Evento.

6.2 Il Provider garantisce e dichiara che il compenso corrisposto dallo Sponsor, indicato nell'**Allegato 2)** (*formulabile liberamente dalle Parti*) del presente Contratto, quanto all'importo e alle modalità di pagamento, non è condizionante sui contenuti delle

attività ECM, ma ha la finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dell'evento stesso.

Il presente articolo, in alternativa, può essere formulato anche nel modo seguente:

6. Corrispettivo e modalità di pagamento

6.1 *A fronte degli impegni assunti dal Provider e dal Partner ai sensi del presente Contratto, lo Sponsor si obbliga a corrispondere le seguenti somme:*

a) a fronte degli impegni e per le attività svolte dal Partner ai sensi degli artt. 1.9 e 4 che precedono, il Partner percepirà, a titolo di corrispettivo, l'importo di € _____ (_____ Euro). Tale importo verrà corrisposto dallo Sponsor, dietro presentazione di regolare fattura, mediante bonifico bancario sul c/c n. _____ intestato al Partner, entro _____;

b) a fronte degli impegni e per le attività svolte dal Provider ai sensi degli artt. 1 e 2 che precedono, il Provider percepirà, a titolo di corrispettivo, l'importo di € _____ (_____ Euro). Tale importo verrà corrisposto dallo Sponsor, dietro presentazione di regolare fattura, mediante bonifico bancario sul c/c n. _____ intestato al Provider, entro _____.

6.2 *Nessun compenso sarà versato dallo Sponsor al Responsabile Scientifico dell'Evento, ai docenti o relatori, né a qualsiasi altro collaboratore o fornitore del Provider, che a qualsiasi titolo prenda parte all'Evento.*

6.3 *Il Provider garantisce e dichiara che il compenso corrisposto dallo Sponsor, indicato nel presente Contratto, quanto all'importo e alle modalità di pagamento, non è condizionante sui contenuti delle attività ECM, ma ha la finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dell'evento stesso.*

7. Durata e Scioglimento del Contratto

7.1 Il presente Contratto è efficace dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le procedure relative all'Evento.

7.2 Lo Sponsor avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall'Art. 1456 del cod. civ., tramite lettera raccomandata a.r. nella

quale dichiaro di volermi avvalere della presente clausola, qualora il Partner e/o il Provider:

(i) utilizzino il corrispettivo ricevuto dallo Sponsor in maniera difforme rispetto a quanto convenuto; o

(ii) violino uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.

7.3 Il Provider potrà recedere senza preavviso dal presente Contratto nei confronti del Partner qualora lo stesso dovesse rendersi inadempiente rispetto a quanto stabilito nel Regolamento e nella Normativa ECM, sia per ciò che concerne la gestione delle sponsorizzazioni e della pubblicità, sia per ciò che riguarda il corretto monitoraggio dei discenti e dei docenti convocati, sia per qualunque altro fatto o atto non ritenuto dal Provider in linea con la normativa vigente.

Il Provider avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, nei confronti dello Sponsor, ai sensi e per gli effetti dall'Art. 1456 del cod. civ., tramite lettera raccomandata a.r. nella quale dichiaro di volermi avvalere della presente clausola, qualora quest'ultimo violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.

7.4 Il Partner, qualora concorrano gravi motivi, potrà recedere dal presente contratto tramite l'invio al Provider di lettera raccomandata a.r. almeno __ giorni prima della data di realizzazione dell'Evento

7.5 In caso di scioglimento del presente contratto, per qualsiasi ragione ciò avvenga, o nel caso in cui l'Evento non venga svolto o venga interrotto e, comunque, al termine dell'Evento, il Provider, il Partner e lo Sponsor dovranno astenersi dall'utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in costanza di rapporto.

8. Confidenzialità e riservatezza

8.1 Il Provider e il Partner dichiarano e garantiscono che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti all'Evento e/o a terzi raccolti od utilizzati in occasione dell'Evento stesso (di seguito "**Dati Personali**") saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "**Codice della Privacy**").

8.2 Resta peraltro inteso che, ai fini del Codice della Privacy, titolare del

trattamento dei dati personali è e resterà il Provider in persona del suo legale rappresentante. Conseguentemente, il Provider assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali e si impegna a garantire, mallevare e tenere indenne lo Sponsor da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa e/o danno, estromettendo la stessa da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti e/o collaboratori, dai partecipanti all'Evento e/o da terzi.

8.3 Le Parti dichiarano ed acconsentono reciprocamente ed espressamente che le informazioni suddette potranno essere comunicate e rese accessibili dal Provider e dal Partner alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua o altra autorità competente preposta alla verifica del rispetto del “Regolamento” e della Normativa ECM.

9. Ulteriori obbligazioni delle Parti

9.1 Il Partner ed il Provider si impegnano a conservare una completa ed accurata documentazione relativa ai propri rapporti con lo Sponsor per un periodo di tempo di durata non inferiore a cinque anni.

10. Varie

10.1 Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

10.2 Nessuna modifica al presente Contratto sarà efficace se non avverrà per iscritto e non sarà debitamente sottoscritta da tutte le Parti. Qualsiasi comunicazione fra le Parti avverrà per iscritto e dovrà essere effettuata ai seguenti indirizzi:

– quanto al Provider:

_____;

– quanto allo Sponsor:

_____;

– quanto _____ al _____ Partner:

ovvero al diverso indirizzo che ciascuna delle Parti comunicherà alle altre in conformità alle precedenti disposizioni.

10.3 Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione al presente Contratto, la sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di _____.

10.4 Il Partner ed il Provider si impegnano a non rivelare a terzi e/o utilizzare le informazioni aventi natura confidenziale relative allo Sponsor, intendendosi come tali dati, notizie e informazioni relativi a analisi, prodotti, attività, progetti, tecnologie, know-how, organizzazione, processi industriali e clienti dello Sponsor.

_____, lì _____

Provider _____

_____ (Legale Rappresentante)

Sponsor _____

Partner _____

Lo Sponsor ed il Partner dichiarano di approvare espressamente il contenuto degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 del presente Contratto

Sponsor

Partner

CONTRATTO TRA PROVIDER E SPONSOR

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Tra

_____, con sede legale in _____,
Via _____, CAP _____, C.F. e/o P. IVA
_____, in persona del rappresentante legale in carica
_____, munito degli occorrenti poteri in forza di
_____ datato/a _____ (di seguito “**Provider**”)

E

_____, con sede in _____ C.F. e/o P. IVA
_____, in persona del legale rappresentante in carica
_____, munito degli occorrenti poteri in forza di
_____ del _____ (di seguito “**Sponsor**”)

PREMESSO che

- a) il Provider, ID _____, è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità (ECM) e pertanto è abilitato e accreditato a livello Nazionale presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua a realizzare attività formative riconosciute idonee per l’ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;
- b) il Provider, nel pieno rispetto del “Regolamento dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009 e per l’accreditamento”, approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13.01.2010 (di seguito per brevità “Regolamento”), dell’Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009 e di tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina (di seguito “**Normativa ECM**”), ha progettato ed intende erogare, sotto la propria responsabilità, un Evento ECM finalizzato all’aggiornamento professionale di _____, dal titolo _____, che si terrà a _____, nei giorni _____, meglio descritto nell’**Allegato 1**) (di seguito “**Evento**”) (ALLEGARE LE MODALITA’ SPECIFICHE);
- c) il Provider, nel rispetto del Regolamento di cui sopra e dell’art. 124 del D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, intende acquisire sponsorizzazioni per assicurarsi finanziamenti per la realizzazione dell’Evento;
- d) lo Sponsor ha per oggetto sociale l’attività di commercio, tra le altre, di _____ ed è interessato a sponsorizzare

eventi finalizzati alla formazione ed all'aggiornamento professionale;

- e) lo Sponsor, operando nella commercializzazione di _____, è interessato a supportare istituzionalmente e a sponsorizzare l'Evento in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il proprio nome e/o prodotti presso gli operatori sanitari;
- f) il Provider ha sottoposto allo Sponsor il programma dell'Evento, chiedendo a quest'ultimo se fosse interessato a contribuirvi come sponsor;
- g) lo Sponsor si è dichiarato disponibile a sponsorizzare l'Evento ai termini e condizioni qui di seguito riportati.

TUTTO CIÒ PREMESSO

lo Sponsor e il Provider (qui di seguito anche le “**Parti**”, se collettivamente indicate) stipulano e convengono quanto segue.

1. Oggetto del Contratto e Generalità

1.1 Le Parti concordano che le presenti condizioni contrattuali regolano, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia ECM (Educazione Continua in Medicina), il rapporto di sponsorizzazione tra Provider e Sponsor con specifico riferimento all'Evento citato al paragrafo b) delle premesse.

1.2 In particolare, lo Sponsor si obbliga a finanziare l'Evento ECM corrispondendo il compenso concordato ed espressamente indicato al successivo art. 5, mentre il Provider assume l'obbligo di pubblicizzare il nome/marchio dello Sponsor nei limiti di cui ai successivi articoli.

1.3 Gli accordi riguardanti la fase esecutiva ed organizzativa della sponsorizzazione all'interno dell'Evento sono stabiliti a parte e vengono dettagliati nell'**Allegato 1**) al presente contratto di cui è parte integrante (ALLEGARE LE MODALITA' SPECIFICHE).

1.4 Le Parti concordano che le modalità di pagamento del compenso concordato per la sponsorizzazione, di cui al successivo art. 5, ed ogni ulteriore supporto finanziario fornito dallo Sponsor, sono stabiliti a parte e vengono dettagliati nell'**Allegato 2**) al presente Contratto di cui è parte integrante (ALLEGARE LE MODALITA' SPECIFICHE).

1.5 Lo Sponsor con la sottoscrizione del presente accordo dà atto di essere a conoscenza del “Regolamento” di cui in premessa ed in particolare delle “*Disposizioni in materia di sponsorizzazioni, pubblicità e conflitto di interessi*”, che qui si intendono integralmente richiamate, nonché delle “*Determinazioni*” approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) in data 08.10.2010 in tema di violazioni del “Regolamento” medesimo.

1.6 I patti contenuti nel presente contratto e negli allegati costituiscono l'intero accordo tra la Parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto o agli allegati senza preventivo accordo scritto tra le Parti.

2. Obblighi del Provider

2.1 Il Provider si impegna ad organizzare l'Evento, adottando le regole di correttezza e trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor, ed a dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dal "Regolamento".

Il reperimento di tutte le risorse e dei mezzi necessari a garantire il buon esito dello stesso è rimesso al Provider. Resta inteso che i fondi necessari allo svolgimento della manifestazione potranno essere recuperati dal Provider anche attraverso il ricorso ad altri Sponsor (il presente periodo non è necessario nel caso di monosponsorizzazione).

2.2 Il Provider è responsabile dell'organizzazione dell'Evento e del contenuto formativo, che determina unilateralmente, della qualità scientifica e didattica, così come dell'integrità etica di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione dell'Evento. Fin d'ora, il Provider indica come responsabile scientifico dell'Evento il Prof. _____ (di seguito "**Responsabile Scientifico**"), mentre, ai fini del presente Contratto, il referente dello Sponsor sarà _____(di seguito "**Referente**").

2.3 Il Provider dichiara che l'Evento è stato organizzato e sarà condotto dal Responsabile Scientifico in piena autonomia e senza alcuna influenza o interferenza. Interesse delle Parti è, infatti, quello che venga fornita ai discenti attività formativa condotta con professionalità e rigore scientifico e con la massima indipendenza, dal momento che le finalità dell'Evento sono e dovranno restare unicamente quelle di educazione e formazione.

2.4 Al fine di consentire una verifica sulla qualità ed obiettività scientifica dell'Evento, il Provider dichiara fin d'ora che sottoporrà a docenti e discenti uno specifico questionario in cui questi possano esprimere i propri commenti, indicando, fra l'altro, se hanno percepito un'influenza di conflitto d'interessi nel materiale distribuito o nella gestione stessa dell'Evento. Il Provider dichiara e garantisce che il Responsabile Scientifico ed il personale docente coinvolto nell'ideazione e realizzazione dell'Evento non trarranno alcun vantaggio dalla sponsorizzazione dell'Evento da parte dello Sponsor.

2.5 Il Provider si impegna a dichiarare in modo esplicito lo Sponsor commerciale in fase di inserimento dell'Evento nel piano formativo e sul materiale formativo dell'Evento, indicando, ove richiesto, il supporto offerto dallo Sponsor, nel pieno rispetto della Normativa ECM.

2.6 L'elenco e gli indirizzi dei partecipanti all'Evento verranno mantenuti

riservati e non saranno trasmessi allo Sponsor o utilizzati a fini commerciali. Tuttavia sarà possibile comunicare allo Sponsor solo il numero complessivo dei discenti presenti all'Evento formativo. Nel caso di reclutamento diretto è possibile per il Provider dare un riscontro solamente sui nominativi segnalati dallo Sponsor.

2.7. In caso di reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor, consentito, in base alla Determina della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 18 Gennaio 2011, solo per la attività formativa residenziale, il Provider ha l'obbligo di:

- a) conservare tutte le autorizzazioni delle ASL/Enti di appartenenza dei partecipanti o in alternativa le autocertificazioni, ove siano state rilasciate le autorizzazioni;
- b) raccogliere la copia dell'invito dello Sponsor o la dichiarazione sottoscritta dell'operatore sanitario, attestante l'invito;
- c) dichiarare al Comitato Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (di seguito "Co.Ge.A.P.S."), in fase di rendicontazione dell'Evento, il numero dei crediti attribuito all'Evento e lo Sponsor commerciale per ogni singolo partecipante.

2.8 Il Provider inoltre si obbliga a:

- a) provvedere al versamento del contributo ECM alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua;
- b) inserire l'Evento nel calendario delle manifestazioni presenti sul proprio sito web o ad avvalersi di altri mezzi e strumenti che pubblicizzino la manifestazione;
- c) inviare il programma dell'Evento a tutti i propri soci¹;
- d) mettere a disposizione dello Sponsor uno spazio espositivo di _____ per l'esposizione ed illustrazione, da parte di personale qualificato e autorizzato dallo Sponsor, delle caratteristiche tecnico-scientifiche dei prodotti rientranti nel settore merceologico inerente l'Evento che si svolgerà nei giorni _____ (qui di seguito "**Stand**"). Il Provider si impegna altresì a permettere al personale autorizzato dallo Sponsor di accedere allo Stand anche al di fuori dell'orario di svolgimento dell'Evento per finalità pratico-organizzative²;
- e) esporre il logo aziendale dello Sponsor, secondo la normativa ECM e come più avanti specificato.

Il Provider potrà avvalersi, nell'esecuzione delle attività di cui sopra, anche di altri soggetti Partner, ai quali potrà delegare in tutto o in parte l'effettuazione delle attività stesse, con il consenso dello Sponsor e concordando con quest'ultimo eventuali modifiche e/o integrazioni al presente contratto.

2.9 Il Provider si impegna a fornire allo Sponsor, almeno 70 giorni prima dell'inizio dell'Evento, il programma, la documentazione e tutte le informazioni necessarie per procedere alla richiesta di autorizzazione all'AIFA prevista dall'art. 124

¹ Voce eventuale: applicabile nel caso di Società Scientifiche.

² Voce eventuale.

del D.Lgs. 219/2006. In ogni caso il Programma definitivo dell'Evento deve essere trasmesso almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dello stesso.

2.10 Il Provider si impegna a conservare una completa ed accurata documentazione relativa ai propri rapporti con lo Sponsor per un periodo di durata non inferiore a cinque anni.

3. Obblighi dello Sponsor

3.1 Lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare l'Evento di cui al punto b) delle premesse ed a fornire le indicazioni necessarie alla realizzazione della pubblicità nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4 del presente Contratto, oltre che della Normativa ECM.

3.2 Lo Sponsor si obbliga a corrispondere un contributo finanziario, nei limiti di quanto indicato *sub* art. 5 e secondo le modalità riportate nell'**Allegato 2)** al presente Contratto di cui è parte integrante (ALLEGARE LE MODALITA' SPECIFICHE). Tale contributo dovrà essere destinato ed utilizzato dal Provider, in collaborazione con il Responsabile Scientifico, esclusivamente per la realizzazione dell'Evento di cui al punto b) delle premesse.

3.3 Resta inteso tra le Parti che le attività inerenti i trasferimenti e l'ospitalità alberghiera dei partecipanti invitati dallo Sponsor sono gestite direttamente da quest'ultimo e potranno formare oggetto di specifica pattuizione tra lo Sponsor stesso e la Società _____³.

4. Conflitto di interessi tra Provider e Sponsor dell'Evento

4.1 Al fine di pervenire l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, ed in ossequio alle "Determinazioni" approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in data 07.10.2010 in tema di violazioni del "Regolamento" e dell' "Accordo Stato – Regioni" del 5.11.2009, le Parti convengono che:

a) nessun compenso deve essere pagato dallo Sponsor direttamente al Responsabile Scientifico dell'Evento, a singoli docenti o agli altri soggetti coinvolti nell'attività sponsorizzata. Tali pagamenti/rimborsi saranno effettuati esclusivamente dal Provider, sulla base del proprio regolamento interno formalmente approvato dalle Parti (PREDISPORRE REGOLAMENTO INTERNO PER LA LIQUIDAZIONE DEI DOCENTI E DEGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NELLA ATTIVITA' SPONSORIZZATA);

b) il Provider si impegna ad acquisire le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti pregressi del Responsabile Scientifico e dei docenti con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero trarre vantaggio dalle attività formative;

c) la progettazione e l'erogazione delle attività formative, nonché la produzione

³ Voce eventuale.

del materiale educativo, sono gestite unicamente dal Provider. Lo Sponsor non deve e non può in alcun modo influenzare la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento dell'attività educativa che sponsorizza;

d) lo Sponsor, nel corso di esecuzione del presente contratto, non può subordinare il pagamento del compenso ovvero l'erogazione del finanziamento concordato a direttive o consigli che riguardino i contenuti, il corpo docente o altre questioni relative al normale svolgimento dell'Evento formativo;

e) il Provider può autorizzare lo Sponsor a diffondere informazioni relative all'attività ECM presso la comunità dei professionisti della sanità. Tale eventuale informativa, tuttavia, dovrà essere concordata preventivamente con il Provider e deve evidenziare che l'attività ECM è espletata dal Provider con il supporto economico non condizionante dello Sponsor;

f) il Provider, fatta eccezione per le attività che prevedano il reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor (cfr. punto 2.7 del presente contratto), raccoglierà le richieste di adesione dei partecipanti all'Evento formativo senza interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali;

g) nel caso di reclutamento diretto, il Provider riceverà dallo Sponsor le adesioni dei partecipanti, così come definito al punto 2.7 del presente contratto;

h) il Provider, nel corso dell'Evento, inviterà i partecipanti a compilare uno specifico questionario in cui potranno indicare se hanno percepito influenza di interessi commerciali nel programma ECM;

i) nessun materiale promozionale sarà mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge l'attività formativa. Lo Sponsor, pertanto, in occasione dell'Evento avrà i propri spazi espositivi in locali separati da quelli delle aule dedicate alla formazione, concordati con il Provider;

j) il materiale cartaceo, nelle pagine dedicate alle attività ECM, nelle pagine adiacenti o all'interno di strumenti correlati (ad esempio, pagine dedicate alla valutazione dell'apprendimento) non recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento allo Sponsor;

k) è consentito indicare lo Sponsor all'ultima pagina di depliant, programmi di attività ECM e materiale informativo, nonché prima dell'inizio e dopo il termine dell'Evento. In nessun caso potrà essere fatto riferimento al nome commerciale dei prodotti di interesse sanitario nel corso dell'Evento e negli spazi dedicati alla formazione.

5. Corrispettivo e modalità di pagamento

5.1 Il Provider garantisce e dichiara che il compenso corrisposto dallo Sponsor, indicato nell'**Allegato 2**) (*formulabile liberamente dalle Parti*) del presente Contratto, quanto all'importo e alle modalità di pagamento, non è condizionante sui contenuti delle attività ECM, ma ha la finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dell'evento stesso.

Il presente articolo, in alternativa, può essere formulato anche nel modo seguente:

5. Corrispettivo e modalità di pagamento

5.1 *A fronte degli impegni assunti dal Provider ai sensi del presente Contratto, il Provider percepirà, a titolo di corrispettivo, l'importo di € _____ (_____ Euro). Tale importo verrà corrisposto dallo Sponsor, dietro presentazione di regolare fattura, mediante bonifico bancario sul c/c n. _____ intestato al Provider, entro _____.*

5.2 *Il Provider garantisce e dichiara che il compenso corrisposto dallo Sponsor, indicato nel presente Contratto, quanto all'importo e alle modalità di pagamento, non è condizionante sui contenuti delle attività ECM, ma ha la finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dell'evento stesso.*

6. Durata e Scioglimento del Contratto

6.1 Il presente Contratto è efficace dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le procedure relative all'Evento.

6.2 Lo Sponsor avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall'Art. 1456 del cod. civ., tramite lettera raccomandata a.r. nella quale dichiarerà di volersi avvalere della presente clausola, qualora il Provider:

(i) utilizzi il corrispettivo ricevuto dallo Sponsor in maniera difforme rispetto a quanto convenuto o

(ii) violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.

6.3 Il Provider avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall'Art. 1456 del cod. civ., tramite lettera raccomandata a.r. nella quale dichiarerà di volersi avvalere della presente clausola, qualora lo Sponsor violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.

6.4 In caso di scioglimento del presente contratto, per qualsiasi ragione ciò avvenga, o nel caso in cui l'Evento non venga svolto o venga interrotto e, comunque, al termine dell'Evento, il Provider e lo Sponsor dovranno astenersi dall'utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in costanza di rapporto.

7. Confidenzialità e riservatezza

7.1 Il Provider dichiara e garantisce che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti all'Evento e/o a terzi raccolti od utilizzati in occasione dell'Evento stesso (di seguito "**Dati Personali**") saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "**Codice della Privacy**").

7.2 Resta peraltro inteso che, ai fini del Codice della Privacy, titolare del trattamento dei dati personali è e resterà il Provider in persona del suo legale rappresentante, mentre responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile Scientifico. Conseguentemente, il Provider assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali e si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne lo Sponsor da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa e/o danno, estromettendo la stessa da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti e/o collaboratori, dai partecipanti all'Evento e/o da terzi.

7.3 Le Parti dichiarano ed acconsentono reciprocamente ed espressamente che le informazioni suddette potranno essere comunicate e rese accessibili dal Provider alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua o ad altra autorità competente preposta alla verifica del rispetto del "Regolamento".

8. Limitazioni di responsabilità

8.1 La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'Evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza o corresponsabilità fra Provider e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

8.2 Il Provider, nell'osservare i principi di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e dell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., è tenuto a svolgere solo quelle attività previste dal contratto e dagli allegati.

8.3 Le Parti, in riferimento alle limitazioni di responsabilità reciproche, si danno atto di aver preso visione, di ben conoscere e di accettare tutta la normativa in materia che disciplina i limiti operativi della pubblicità, della sponsorizzazione e del conflitto di interessi nell'ambito della Educazione Continua in Medicina, così come previsto dal "Regolamento".

9. Varie

9.1 Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

9.2 Nessuna modifica al presente Contratto sarà efficace se non avverrà per iscritto e non sarà debitamente sottoscritta da entrambe le Parti. Qualsiasi comunicazione fra le Parti avverrà per iscritto e dovrà essere effettuata ai seguenti indirizzi:

– quanto al Provider:

– quanto allo Sponsor:

ovvero al diverso indirizzo che ciascuna delle Parti comunicherà all'altra in conformità alle precedenti disposizioni.

9.3 Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione al presente Contratto, la sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di_____.

9.4 Il Provider si impegna a non rivelare a terzi e/o utilizzare le informazioni aventi natura confidenziale relative allo Sponsor, intendendosi come tali dati, notizie e informazioni relativi a analisi, prodotti, attività, progetti, tecnologie, know-how, organizzazione, processi industriali e clienti dello Sponsor.

_____, lì _____

Provider

_____ (Legale Rappresentante)

Sponsor

Lo Sponsor dichiara di approvare espressamente il contenuto degli artt. 1, 2, 3, 4 e 8 del presente Contratto

Sponsor



**“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI**

Deliberazione N. 1044 del 19/10/2020

PROPONENTE: S.c. project management e formazione

OGGETTO: Approvazione nuovo “ Regolamento Sponsorizzazioni per gli eventi finalizzati alle attività formative ECM ”, che annulla la delibera n..399 del 06/06/2014 .

In pubblicazione dal 19/10/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

S.C. Affari Generali

Direttore

Elenco firmatari

Elisa Regina - S.C. Affari Generali

Paola Del Prete - S.c. project management e formazione

Gerardo Botti - Direttore Scientifico

Sergio Russo - Direttore Amministrativo

Leonardo Miscio - Direttore Sanitario

Attilio Bianchi - Direttore Generale